

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di luglio 2018

Santa Lucia di Piave, li 19 luglio 2018

Oggetto: : Circolo ricreativo e attività commerciale: una improbabile convivenza

All'interno di questi esercizi, la normativa impone di operare per fini esclusivamente istituzionali e di praticare prezzi mai eccedenti i costi di diretta imputazione.

In materia di agevolazioni sancite riguardo all'applicabilità dell'Iva, avuto riguardo alle attività di **somministrazione di alimenti e bevande**, operata all'interno di un **circolo ricreativo**, si devono considerare regolari soltanto quelle cessioni di beni e prestazioni di servizi che tendono all'**attuazione delle finalità istituzionali proprie dell'ente** preso in considerazione e che di norma **non assumono alcuno scopo lucrativo**. Inoltre, è richiesto che i **corrispettivi delle cessioni/prestazioni non debbano in ogni caso eccedere il costo di diretta imputazione**.

Soltanto al ricorrere, in maniera congiunta, delle 2 condizioni appena espresse, le attività dell'ente "*non lucrativo*" possono essere considerate come **non rientranti tra il novero delle attività commerciali** e quindi **non imponibili** ai fini della metodica impositiva di riferimento.

Tale principio emerge con innegabile chiarezza dall'ordinanza della Cassazione 15.06.2018, n. 15865. Infatti, com'è noto, i circoli ricreativi (culturali, sportivi, religiosi, ecc.) possono godere di **specifici vantaggi fiscali**, a patto che vengano rispettate condizioni predefinite.

Con riferimento al caso in commento, è stato rilevato come ai fini della possibilità di fruire dei vantaggi fiscali, riservati ai circoli culturali, un elemento dirimente sia rappresentato dalla qualificazione dell'attività di bar/ristoro come attività commerciale o meno.

In genere, si stimano come effettuate nell'**esercizio di un'ordinaria attività d'impresa** le cessioni di beni o prestazioni di servizi realizzate da enti o associazioni aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; per le **altre associazioni**, sono invece considerate effettuate nell'esercizio di impresa quelle cessioni o prestazioni rese agli associati, verso il pagamento di un corrispettivo o di un specifico contributo **supplementare** che vada a integrare il costo sostenuto.

Unica ipotesi in cui risulterebbe esclusa la qualificazione di "*commercialità*" attiene a tutte quelle operazioni della specie di quelle evidenziate (cessioni/prestazioni) **operate in conformità alle finalità istituzionali** di associazioni assistenziali, religiose, culturali, sportive, politiche, ecc.

In tal caso, vige concretamente l'applicazione dei presupposti agevolativi sanciti *ex art.* 4 D.P.R. 633/1972 (per ciò che concerne l'Iva) e a norma dell'art. 111 D.P.R. 917/1986 (per ciò che attiene alle imposte dirette).

Unica condizione dell'agevolazione, si ribadisce, risulta strettamente correlata all'esclusione della qualificazione dell'attività svolta come attività commerciale, in ragione dell'affinità e strumentalità con i fini istituzionali e dallo svolgimento dell'attività unicamente in favore dei soci, oltreché dalla praticabilità di prezzi non eccedenti i costi di diretta imputazione ovvero unicamente ai costi che sono sostenuti nell'impiego e la produzione di un bene o servizio.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html>

I migliori saluti.